

Seregno, 08 Gennaio 2010

A TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

**OGGETTO: Compensazioni IVA**  
***Circolare informativa nr. 1/2010***

Dal 1° gennaio 2010 sono cambiate le regole per la compensazione dei debiti tributari e previdenziali con il credito IVA.

In particolare, la compensazione del credito annuale IVA, per importi superiori a 10.000,00 euro annui, può essere effettuata a partire al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, quindi il credito IVA annuale relativo all'anno 2009, per importi superiori a 10.000,00 euro annui, potrà essere usato solo a partire dal 16 marzo 2010, a condizione però che la dichiarazione venga presentata entro il mese di febbraio 2010.

I contribuenti titolari di partita IVA, che intendono effettuare la compensazione del credito Iva con i versamenti da effettuare con il modello F24, per importi superiori a 10.000,00 euro annui, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. E' escluso, quindi, l'impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking o remote banking) e postale (home banking).

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere ad un professionista abilitato (Dottori commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro, ecc) l'apposizione del "**Visto di Conformità**", relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Il visto di conformità richiede l'esecuzione, da parte del professionista, di una serie di controlli formali che si sostanziano nella verifica:

- a) della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'IVA;
- b) della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili;
- c) della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa documentazione elementare.

Il professionista che appone il visto di conformità, ha l'obbligo di sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore a euro 1.032.913,80.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o per qualsiasi necessità di approfondimento specifico dell'argomento.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina